Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 133 del 7 giugno 1935 - XIII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

REGIO DECRETO 25 marzo 1935 - XIII, n. **790**.

Approvazione delle norme che apportano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 790.

Approvazione delle norme che apportano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926, n. 258; 23 gennaio 1927, n. 325; 4 maggio 1928, n. 1046; 13 maggio 1928, numero 1555; 17 agosto 1928, n. 2224, 31 ottobre 1929, n. 2486, 11 aprile 1932, n. 998, 2 marzo 1933, n. 673 e 18 dicembre 1933, n. 2348, che apportano emendamenti al predetto regolamento per la navigazione aerea;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonchè il relativo Protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che apportano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea di cui al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — P. DI REVEL — RAZZA — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 135. — MANCINI.

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE AEREA APPROVATO COL R. DECRETO 11 GENNAIO 1925, N. 356, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

L'articolo 189, primo comma, del regolamento per la navigazione aerea, approvato col Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è così modificato:

« Art. 189 — Chiamasi brevetto aeronautico ovvero attestato aeronautico, il documento che riconosce ed attesta nel titolare la capacità di esercitare a bordo degli aeromobili, secondo le condizioni fissate nel presente regolamento, le speciali mansioni indicate nel brevetto e nell'attestato medesimi ».

Art. 2.

L'articolo 192 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 192 — Nessuno può esercitare le mansioni di pilota (di velivolo, di aliante, di aerostato, di dirigibile), di ufficiale di rotta, di motorista di aeromobile o di radioelettricista di aeromobile, senza avere preventivamente ottenuto il brevetto, o l'attestato, e la licenza rispettivamente prescritti ».

Art. 3.

Al titolo IV, capo I, dello stesso regolamento è aggiunto un articolo del seguente tenore:

« Art. 193-*bis*. — E' fatto obbligo a chiunque gestisca scuole di pilotaggio aereo di assicurarsi, prima di ammettere gli allievi alla istruzione, che ciascuno di essi abbia subìto la visita medica prevista dal successivo art. 237 ed abbia conseguito il relativo certificato di idoneità, rilasciato da uno degli Istituti medico-legali per l'aeronautica.

L'allievo inoltre, se minore, non deve essere ammesso alla istruzione se non produca un atto di assentimento del padre o di chi esercita su di lui la patria potestà ».

L'articolo 238 è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 195 dello stesso regolamento è così modificato:

Art. 195 — Nessun brevetto o attestato può essere rilasciato, se il candidato non abbia superato gli esami stabiliti, secondo i programmi fissati nel capo 3° del presente titolo.

Le commissioni esaminatrici in detti esami sono così costituite:

a) se trattasi di brevetto di pilota di velivolo di 1° o di 2° grado (equiparato, quest'ultimo, al brevetto di « pilota da turismo aereo » agli effetti internazionali), da un rappresentante del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo), dal comandante dell'aeroporto nella cui giurisdizione hanno luogo gli esami, e da un delegato dell'Aero Club d'Italia;

b) se trattasi di brevetto di pilota di velivolo di 3° grado (equiparato al brevetto di « pilota di velivolo per trasporti pubblici e per lavoro aereo »): da un rappresentante del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo), dal comandante dell'aeroporto nella cui giurisdizione hanno luogo gli esami, e da un esperto in diritto aeronautico;

c) se trattasi di brevetto di ufficiale di rotta, da un rappresentante del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo), dal comandante dell'aeroporto nella cui giurisdizione hanno luogo gli esami, e da un esperto in navigazione aerea;

d) se trattasi di brevetto di radioelettricista (radiotelegrafista o radiotelefonista), la commissione è costituita a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 5 gennaio 1933;

e) se trattasi, infine, di uno qualsiasi degli altri brevetti o attestati, la commissione è di volta in volta designata dal Ministero dell'aeronautica ».

Art. 5.

L'articolo 196 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 196. — Per poter conseguire un brevetto aeronautico, il richiedente deve presentare al Ministero dell'aeronautica una domanda redatta in carta bollata, nella quale deve specificare il genere di brevetto che egli intende conseguire, la scuola presso la quale ha svolto il periodo di istruzione e la località presso la quale preferisce subire le prove.

A tale domanda devono essere annessi:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato penale, debitamente legalizzato;

c) certificato di buona condotta, legalizzato dalla competente autorità politica;

d) certificato di idoneità psicologica rilasciato dagli enti di cui al capo 2° del presente titolo;

e) nel caso che il brevetto al quale si aspira sia quello di primo grado di pilota di velivolo per turismo aereo, dichiarazione del pilota istruttore, controfirmata dal dirigente la scuola, nella quale si attesti, sotto la personale responsabilità dei firmatari, che l'aspirante ha compiuto, dopo il primo decollo, almeno dodici ore di volo, ivi comprese quelle a doppio comando, e che l'aspirante stesso si trovi in tutte le volute condizioni per subire le prove;

f) quattro fotografie di formato « visita », senza cartoncino, firmate dal candidato, una delle quali legalizzata;

g) (*Abrogato*).

h) nel caso che il brevetto al quale si aspira sia quello di 3° o di 2° grado, il libretto di volo, in visione;

i) nel caso che il brevetto al quale si aspira sia quello di ufficiale di rotta, di prima o di seconda classe, un documento che attesti il compimento delle ore di volo prescritte, rispettivamente, dai successivi articoli 250 e 250-*bis;*

l) nel caso che il brevetto al quale si aspira sia quello di pilota di aliante veleggiatore, l'attestato « B » previsto dall'articolo 189, lettera *h*). Gli aspiranti al conseguimento di tale brevetto, che siano in possesso del brevetto di pilota di velivolo, di primo, di secondo o di terzo grado, in regolare corso di validità, sono dispensati dal produrre qualsiasi documento a corredo della domanda.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere compilati nella prescritta carta da bollo. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) devono essere di data non anteriore a mesi tre dalla data di presentazione della domanda.

Gli aspiranti al conseguimento dei brevetti di radioelettricista per il servizio a bordo degli aeromobili, previsti al successivo art. 251-*bis*, che siano in possesso dei certificati attinenti a tale specialità, rilasciati dal Ministero delle comunicazioni a norma delle disposizioni vigenti, devono presentare, a corredo della domanda, solo i documenti indicati alle lettere *d*) ed *f*) e, se minori, un atto di assentimento del padre o di chi su di essi esercita la patria potestà.

Gli aspiranti al conseguimento di uno dei brevetti aeronautici contemplati nel presente regolamento, i quali siano in attività di servizio militare presso la Regia aeronautica, ovvero comandati in servizio temporaneo presso unità della Regia aeronautica ovvero funzionari civili della Regia aeronautica, e posseggano il brevetto di pilota militare, devono presentare, a corredo della domanda, solo i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), e *h*) ».

Art. 6.

L'articolo 199 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 199. — Ad esami ultimati, l'esito delle varie prove è fatto risultare in un verbale steso nelle forme dell'annesso modello (allegato 11).

Tale verbale, firmato da tutti i commissari, dev'essere trasmesso al più presto al Ministero dell'aeronautica, insieme con tutti i documenti relativi alla prova ».

L'allegato 12 al regolamento è abrogato.

Art. 7.

L'articolo 201-*bis* dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 201-*bis*. — Il Ministero dell'aeronautica può rilasciare duplicati dei brevetti e delle relative licenze, su mo-

tivata istanza dell'interessato, compilata nella prescritta carta da bollo e corredata delle fotografie di cui all'art. 196 lettera *f*) ».

Art. 8.

L'articolo 202 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 202. — I brevetti, le licenze, gli attestati e i libretti di volo, indebitamente usati da chi non sia il loro legittimo titolare, saranno ritirati e, secondo i casi, annullati, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni disciplinari a carico del titolare e dell'indebito detentore, e delle sanzioni penali, nel caso che il fatto costituisca reato ».

Art. 9.

L'articolo 204, comma primo, dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 204. — Nessuno può conseguire un brevetto aeronautico, se non abbia compiuto i diciassette anni. E' fatta eccezione per il brevetto di pilota di aliante veleggiatore, nei cui riguardi i limiti di età potranno essere fissati, con apposite norme, dal Ministero dell'aeronautica ».

Art. 10.

L'articolo 205 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 205. — Il Ministero dell'aeronautica può in qualunque momento, per giusti motivi, ritirare i brevetti e gli attestati contemplati nel presente regolamento, e le relative licenze ».

Art. 11.

L'articolo 206 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 206. — Non si possono fare cancellature, aggiunte od alterazioni di qualsiasi genere sul libretto dei voli e sui brevetti, gli attestati e le licenze, sotto sanzione del loro ritiro e salva sempre l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato ».

Art. 12.

L'articolo 207 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 207. — Il brevetto di pilota di velivolo può essere di 1°, di 2° o di 3° grado, corrispondenti ciascuno a un differente grado di crescente attitudine fisica, abilità e cognizioni speciali del titolare:

a) il brevetto di 1° grado di pilota di velivolo per turismo aereo riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere, secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota:

atterrando anche in un aeroporto che non sia quello di partenza, purchè aperto al traffico pubblico o privato;

con divieto di portare a bordo passeggeri;

con divieto di uscire dal territorio nazionale;

a solo scopo turistico, cioè con esclusione di compensi di qualsiasi natura;

b) il brevetto di 2° grado di pilota di velivolo per turismo aereo riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere, secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota:

atterrando anche in un aeroporto che non sia quello di partenza, purchè aperto al traffico pubblico o privato;

con o senza passeggeri;

con o senza carico qualsiasi;

con facoltà di uscire dal territorio nazionale;

a solo scopo turistico, cioè con esclusione di compensi di qualsiasi natura;

c) il brevetto di 3° grado o brevetto di velivolo per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere, secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota:

atterrando in qualsiasi aeroporto, purchè aperto al traffico pubblico o privato;

con o senza passeggeri;

con o senza carico qualsiasi;

con facoltà di uscire dal territorio nazionale;

ricevendo un compenso di qualsiasi natura (allegato 13) ».

L'allegato 13 al regolamento è modificato nella forma risultante dall'allegato *A* al presente decreto.

Art. 13.

L'articolo 208 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 208. — I brevetti di primo, di secondo e di terzo grado si acquistano superando le prove rispettivamente prescritte dal successivo capo 3° ».

Art. 14.

L'articolo 209, comma primo, dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 209. — La capacità, l'abilità e le cognizioni corrispondenti ai brevetti di primo, di secondo e di terzo grado comportano delle riconferme di validità, che prendono il nome di rinnovazioni del brevetto, e, in mancanza di queste, delle mutazioni di grado ».

Art. 15.

L'articolo 210 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 210. — In mancanza della suddetta riconferma, i brevetti sono soggetti a mutazioni di grado o a decadenza, secondo quanto appresso è stabilito.

Un brevetto di 3° grado è considerato come brevetto di 2° grado, ove siano trascorsi, per qualsiasi motivo, sei mesi senza che il titolare abbia compiuto come pilota un'ora almeno di volo.

Un brevetto di 2° grado (o un brevetto già di 3° grado che, a senso del comma precedente, sia da considerarsi come brevetto di 2° grado), è considerato come un brevetto di 1° grado ove siano trascorsi, per qualsiasi motivo, dodici mesi senza che il titolare abbia compiuto come pilota due ore almeno di volo.

Il brevetto di 1° grado decade ove siano trascorsi, per qualsiasi motivo, diciotto mesi senza che il titolare abbia compiuto come pilota un'ora almeno di volo.

Il titolare di un brevetto di primo, di secondo o di terzo grado, incorso nella decadenza o nelle mutazioni di grado previste dalle disposizioni che precedono, per ottenere la reintegrazione del brevetto stesso, deve superare quelle, fra le prove pratiche rispettivamente previste dagli articoli 243, 243-*bis* e 244, che il Ministero dell'aeronautica ritenga necessarie per accertare la idoneità dell'aspirante. A tal fine, questi deve presentare al Ministero dell'aeronautica apposita domanda, ed unirvi una dichiarazione di un pilota istruttore, riconosciuto dal Ministero, nella quale si attesti, sotto la personale responsabilità del firmatario, che l'aspirante si trova nelle condizioni volute per subire le prove ».

Art. 16.

L'articolo 212 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 212. — L'abilitazione è suscettibile di successive variazioni a richiesta dell'interessato. La sua validità è indefinita, e solo dipende dalla validità del brevetto del quale è parte integrante, per tutti i voli che il pilota compie, con tali funzioni, essendo solo a bordo.

Chiunque intenda ottenere l'abilitazione a pilotare un determinato tipo di aeromobile, diverso dai tipi per i quali abbia ottenuta l'autorizzazione all'atto del rilascio del brevetto o successivamente, deve presentarne domanda al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) e superare, pilotando l'aeromobile per il cui pilotaggio richiede l'abilitazione, le seguenti prove:

Un volo della durata complessiva minima di quarantacinque minuti primi, raggiungendo la quota di metri duemila. Esecuzione di almeno tre atterraggi o ammaraggi, uno dei quali deve essere compiuto iniziando la discesa, con i motori ridotti al minimo, da una quota relativa di metri millecinquecento, fermandosi a non più di centocinquanta metri da un punto prestabilito.

La suddetta prova deve essere eseguita dal pilota solo a bordo e controllata da barografo.

La prova suindicata deve essere compiuta in presenza di una commissione nominata, di volta in volta, dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo). E' in facoltà del Ministero, in rapporto alla difficoltà della prova, di determinare che questa sia controllata da un proprio delegato anzichè da una commissione.

L'esito della prova deve risultare da apposito verbale che la commissione, a prova ultimata, trasmette al Ministero dell'aeronautica insieme con la relativa cartina barografica, firmata dagli esaminatori. Il verbale deve menzionare gli incidenti eventualmente avvenuti, specialmente nel nell'atterraggio o nell'ammaraggio.

L'annotazione della conseguita abilitazione è apposta, così sul libretto di volo come sul brevetto e sulla relativa licenza, dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile traffico aereo) ».

L'articolo 213 è abrogato.

Art. 17.

L'articolo 216 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 216 — La anzidetta suddivisione dei brevetti ha la seguente rispondenza con la nomenclatura adottata per i brevetti internazionali dalla convenzione per il regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919, e dai suoi allegati:

il brevetto di pilota di velivolo di 2° grado equivale al « brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo »;

il brevetto di pilota di velivolo di 3° grado equivale al « brevetto di pilota di velivolo per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo ».

Art. 18.

L'articolo 217 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 217. — I piloti provvisti del brevetto di pilota militaredi velivolo in regolare corso di validità, o dichiarati allenati dalle competenti autorità militari, hanno diritto al brevetto di pilota di 2° grado (equiparato al « brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo » internazionale). Per ottenere, invece, il brevetto di pilota di velivolo di 3° grado il quale, a senso dell'articolo precedente, è equiparato al brevetto internazionale di « pilota di velivolo per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo », essi devono subire gli esami tecnici di navigazione previsti al successivo articolo 244, n. 2, lettera *c*) (cognizioni speciali). Inoltre, se non abbiano svolto attività di volo notturno, devono sostenere la prova pratica di volo notturno prevista al n. 1, lettera *c*) del citato art. 244.

I piloti provvisti del brevetto di pilota premilitare previsto dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 2021, hanno diritto al brevetto di pilota di 1° grado ».

Art. 19.

L'articolo 218 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 218. — Il titolare di un brevetto di 2° grado di pilota di velivolo da turismo aereo, corredato della relativa licenza, per poter partecipare a gare sportive nazionali ed internazionali, deve essere provvisto dell'apposita tessera sportiva rilasciata dal Reale aero club d'Italia ».

Art. 20.

Sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 219, e l'allegato 14 al regolamento.

Art. 21.

Al titolo IV, capo 1°, sezione 2ª dello stesso regolamento è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 219-*bis*. — Nessuno può conseguire il brevetto di secondo grado, se non ha conseguito da almeno tre mesi il brevetto di primo grado e non dimostri di avere al proprio attivo 2000 chilometri di volo effettuati da aeroporto ad aeroporto, con almeno venti atterraggi in quattro aeroporti diversi, distanti almeno 15 chilometri l'uno dall'altro. Cinquecento di questi chilometri possono essere sostituiti da cinque ore di volo. Nell'attività di volo anzidetta deve essere compreso almeno un viaggio di andata e di ritorno fra due punti distanti 200 chilometri, con un atterraggio intermedio ».

Art. 22.

L'articolo 225 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 225. — Il titolare di un brevetto di pilota di aerostato, corredato della relativa licenza, per poter partecipare a gare sportive nazionali ed internazionali, deve essere provvisto della apposita tessera sportiva rilasciata dal Reale aero club d'Italia ».

Art. 23.

L'articolo 237 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 237. — Chiunque intenda conseguire uno dei brevetti o l'attestato previsti all'art. 189 deve, preventivamente e a proprie spese, sottoporsi alle prescritte visite mediche presso uno degli istituti medico-legali per l'aeronautica esistenti nel Regno.

Contro l'esito di dette visite di accertamento iniziale non è ammesso gravame di sorta ».

Art. 24.

L'articolo 239, dello stesso regolamento è così modificato nella sua lettera *b*):

« *b*) ogni anno, per i titolari dei brevetti di pilota di velivolo di 1° o di 2° grado, di pilota di aerostato, di motorista di aeromobile e di radioelettricista di aeromobile ».

Art. 25.

All'articolo 242-*bis* dello stesso regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Il titolare di una licenza che desidera farla rinnovare, deve, in caso di dubbio sulla persistenza della sua attitudine, subire, in tutto o in parte, le prove pratiche indicate nei successivi articoli ».

L'ultimo capoverso dell'articolo 243 è abrogato.

Art. 26.

L'articolo 243 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 243. — Brevetto di 1° grado di pilota di velivolo per turismo aereo.

Per conseguire il brevetto di 1° grado il pilota di velivolo per turismo aereo, il candidato deve superare le seguenti prove pratiche e dar prova di possedere le cognizioni speciali più oltre accennate:

1. *Prove pratiche.*

In tutte le prove pratiche il pilota deve essere solo a bordo del velivolo.

A) *Prova di altezza e di volo librato.* — Una salita con discesa a volo librato a motori ridotti al minimo, da mille metri almeno al disopra del campo d'atterraggio o di ammaraggio. L'atterraggio o l'ammaraggio devono essere effettuati senza riaccelerare i motori ed il velivolo deve fermarsi ad una distanza minore di 150 metri dal punto fissato dagli esaminatori ufficiali.

B) *Prove di abilità.* — Un volo attorno a due piloni o boe aeree, distanti 500 metri l'una dall'altra, e costituito da una serie di cinque circuiti in forma di otto effettuati girando in senso opposto attorno ai due piloni o boe. Questo volo deve essere fatto ad un'altezza di non oltre quattrocento metri sopra il livello del suolo (o dell'acqua), senza mai toccare la terra (o l'acqua) e mantenendo la quota di volo prescelta. L'atterraggio o l'ammaraggio devono essere effettuati fermando definitivamente il velivolo ad una distanza minore di cento metri da un punto fissato dal candidato prima della partenza.

Una serie di almeno tre atterraggi, uno dei quali eseguito dall'altezza di almeno cinquecento metri, con motore completamente ridotto.

2. *Cognizioni speciali.*

Conoscenza dei regolamenti sui fanali e sulle segnalazioni, delle norme per la circolazione aeronautica, delle norme speciali di circolazione aeronautica sugli aeroporti aperti al pubblico servizio e nelle loro vicinanze ».

Art. 27.

Al Titolo IV, Capo 3° dello stesso regolamento è aggiunto un articolo del seguente tenore:

« Art. 243-*bis*. — Brevetto di 2° grado di pilota di velivolo per turismo aereo.

Per conseguire il brevetto di 2° grado di pilota di velivolo per turismo aereo, il candidato, oltre a dimostrare il possesso di requisiti previsti all'art. 219-*bis*, deve superare le seguenti prove pratiche e dar prova di possedere le cognizioni speciali più oltre accennate:

1. *Prove pratiche.*

In tutte le prove pratiche il pilota deve essere solo a bordo del velivolo.

A) *Prova di altezza e di volo librato.* — Una salita a duemila metri con discesa a volo librato a motori ridotti al minimo da mille metri almeno al disopra del campo d'atterraggio o di ammaraggio. L'atterraggio o l'ammaraggio devono essere effettuati senza riaccelerare i motori ed il velivolo deve fermarsi ad una distanza minore di cinquanta metri dal punto fissato dagli esaminatori ufficiali.

Prove di abilità. — Un volo attorno a due piloni o boe aeree, distanti 500 metri l'una dall'altra, e costituito da una serie di cinque circuiti in forma di otto effettuati girando in senso opposto attorno ai due piloni o boe. Questo volo deve essere fatto ad un'altezza di non oltre duecento metri sopra il livello del suolo (o dell'acqua), mantenendo la quota prescelta. L'atterraggio deve essere effettuato:

fermando definitivamente il motore o i motori al più tardi quando l'aeromobile tocca il suolo (o l'acqua);

fermando definitivamente il velivolo ad una distanza minore di 50 metri da un punto fissato dal candidato prima della partenza.

Una serie di almeno tre atterraggi o ammaraggi, uno dei quali eseguito a volo librato, con motore fermo, spegnendo il motore a duecento metri di quota sul campo di atterraggio o di ammaraggio e fermando definitivamente il velivolo ad una distanza minore di cinquanta metri da un punto fissato dal candidato prima della partenza.

2. *Cognizioni speciali.*

Conoscenza dei regolamenti sui fanali e sulle segnalazioni, delle norme per la circolazione aeronautica, delle norme speciali di circolazione aeronautica sugli aeroporti aperti al pubblico servizio e nelle loro vicinanze. Nozioni elementari di diritto aeronautico.

Nozioni elementari di orientamento. Lettura delle carte.

Nozioni elementari di meteorologia ».

Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 244 dello stesso regolamento è così modificato:

« Per conseguire il brevetto di pilota di velivolo di terzo grado, o brevetto per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo, il candidato, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti previsti all'art. 219, deve superare le seguenti prove: ».

Art. 29.

L'articolo 279, capoverso primo, dello stesso regolamento è così modificato:

« Sono punite con la multa da L. 100 a L. 1000 le infrazioni alle disposizioni degli articoli 17, 19, 34, 41, capoverso secondo, 53, 63, 134, 145, 146, 147, 158, 160, 164, capoverso, 168, 170, comma primo, 171, 186, 193, 193-bis, 204, 206 e 232 ».

Art. 30.

L'articolo 220 dello stesso regolamento è così modificato:

« I brevetti e le licenze di pilota di velivolo sono rilasciati conformemente agli annessi modelli (allegati *B*, *C*, e *D*) i quali costituiscono i modelli degli allegati 15, 16 e 17 del testo attualmente in vigore ».

Art. 31.

I brevetti di secondo grado di pilota di velivolo, rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, sono considerati brevetti di primo grado, ove il Ministero dell'aeronautica non ne abbia effettuata la convalida come brevetti di secondo grado mediante apposita annotazione. Tale convalida è subordinata al fatto che il titolare dimostri di avere svolto, negli ultimi tre anni, una attività di almeno venticinque ore di volo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

ALLEGATO *A*.
(Allegato 13 al regolamento - Articoli 207 e 216).

BREVETTI DI PILOTA DI VELIVOLO.

Quadro schematico.

Brevetto di grado	Attesta la capacità di pilotare gli aeromobili specificati nelle abilitazioni con le seguenti modalità	Consente di compiere voli:	Corrisponde al brevetto internazionale di:
1°	a solo scopo turistico (con esclusione di compensi di qualsiasi natura); con facoltà di atterrare fuori dall'aeroporto di partenza; con divieto di trasportare passeggeri.	con divieto di uscire dal territorio nazionale	N. N.
2°	a solo scopo turistico (con esclusione di compensi di qualsiasi natura); con facoltà di atterrare fuori dall'aeroporto di partenza; con facoltà di trasportare passeggeri.	con facoltà di uscire dal territorio nazionale.	Pilota da turismo aereo.
3°	per fini di lucro; con facoltà di atterrare fuori dall'aeroporto di partenza; con facoltà di trasportare passeggeri.	con facoltà di uscire dal territorio nazionale.	Pilota da trasporto pubblico o da lavoro aereo.

ALLEGATO *B*.
(Allegato 15 al regolamento - Articolo 220).

REGNO D'ITALIA

—

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

—

BREVETTO DI 1° GRADO E LICENZA

DI

PILOTA DI VELIVOLO

rilasciati a norma del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

(*Allegato 15 - Prima pagina della copertina*).

(Colore di questa copertina: GIALLO, dimensioni della tessera: 0,10 × 0,15).

(Allegato 15 - Pag. 1)

(Allegato 15 - Seconda pagina della copertina).

2

BREVETTO

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

Il brevetto di pilota di velivolo di primo grado, vente il n. ....
in data ....
è stato rilasciato al Signor ....
....
per i seguenti tipi di velivolo: ....
....

A .... *il* .... *193* .

(timbro)

Il ....

(firma)

Allegato 15 - Pag. 2).

(Allegato 15 - Pag. 3).

4

LICENZA

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

La licenza di pilota di velivolo avente il n.............................
in data..
è stata rilasciata al Sig...
....
il quale, con la presente licenza è autorizzato a pilotare i seguenti tipi di velivolo:..
....
....
....
La presente licenza è valida......................................
....

A............ *li*................. *193*..

(timbro)

Il ....
(firma)

(*Allegato 15 - Pag. 4*).

LICENZA

STATO CIVILE	CONNOTATI
Cognome:	
Nome:	
Nazionalità:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Domicilio:	

(*Allegato 15 - Pag. 5*).

(*Allegato 15 - Terza pagina della* **copertina**).

(*Allegato 15 - Pag. 10*).

10

(*Allegato 15 - Quarta pagina della copertina*).

ALLEGATO *C*.
(Allegato 16 al regolamento - Articolo 220).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

BREVETTO DI 2° GRADO E LICENZA

DI

PILOTA DI VELIVOLO

(Brevet d'aptitude et licence de pilote d'aérodynes de tourisme)

rilasciati a norma della convenzione internazionale per il regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919, e del regolamento per la navigazione aerea approvato col Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive variazioni.

(*Allegato 16 - Prima pagina della copertina*).
(Colore di questa copertina: AZZURRO SCURO, dimensioni della tessera: 0,10 × 0,15).

(Allegato 16 - Pag. 1).

(Allegato 16 - Seconda pagina della copertina).

2

BREVETTO

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

Il brevetto di pilota di velivolo di 2° grado (brevet d'aptitude de pilote d'aérodynes de tourisme), *avente il n.*........ *in data*....................
è stato rilasciato al Signor ....
....
per i seguenti tipi di velivolo.......................................
....
....
....
.... (1)

A............. *il*................. *193*...

(timbro)

IL ....

(firma)

(1) Vedi a pagina 10 le annotazioni relative alle variazioni di grado del brevetto.

(*Allegato 16 - Pag. 2*).

(*Allegato 16 - Pag. 3*).

4

LICENCE 1

LICENZA

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

La licenza di pilota di velivolo (licence de pilote d'aérodynes de tourisme), *avente il n.* .... *in data* ....

è stata rilasciata al Signor ....

....

il quale, con la presente licenza, è autorizzato a ***pilotare i seguenti tipi di velivolo*** *:* ....

....

....

....

La presente licenza è valida ....

....

A .... *li* .... *193*..

(timbro)

IL ....

(firma)

(*Allegato 16 - Pag. 4*).

5

LICENCE 2

LICENZA

STATO CIVILE	CONNOTATI
Cognome:	
Nome:	
Nazionalità:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Domicilio:	

(***Allegato 16 - Pag. 5***).

(Allegato 16 - Terza pagina della copertina).

(Allegato 16 - Pag. 12).

12

ALLEGATO *D*.

(Allegato 17 al regolamento - Art. 220).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

BREVETTO DI 3° GRADO E LICENZA

DI

PILOTA DI VELIVOLO

Brevet d'aptitude et licence de pilote d'aérodynes de transports publics ou travail aérien

rilasciati a norma della convenzione internazionale per il regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919, e del regolamento per la navigazione aerea approvato col Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356 e successive variazioni.

(Allegato 17 - Prima pagina della copertina)

Colore di questa copertina: VERDE SCURO, dimensioni della tessera: 0,10 × 0,15.

(Allegato 16 - Quarta pagina della copertina).

1

(Allegato 17 - Pag. 1).

(Allegato 17 - Seconda pagina della copertina).

2

BREVETTO

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

Il brevetto di pilota di velivolo di 3° grado (brevet d'aptitude de pilote d'aérodynes de transports publics ou de travail aérien) *avente il n.*......
in data ....
è stato rilasciato a' Signor ....
per i seguenti tipi di velivolo: ....
....
....
....
.... (1)

A .... *li* .... *193*....

(timbro)

Il ....

(firma)

(1) Vedi a pagina 10 le annotazioni relative alle variazioni di grado del brevetto.

(*Allegato 17 - Pag. 2*).

3

(*Allegato 17 - Pag. 3*).

4

LICENCE 1

LICENZA

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

La licenza di pilota di velivolo (licence de pilote d'aérodynes de transports publics ou de travail aérien) *avente il n.* ....
in data ....
è stata rilasciata al Signor ....
....
il quale, con la presente licenza è autorizzato a pilotare i seguenti tipi di velivolo: ....
....
....
....
La presente licenza è valida ....
....

A .... *il* .... *193*...

(timbro)

Il ....
(firma)

(Allegato 17 - Pag. 4).

5

LICENCE 2

LICENZA

STATO CIVILE	CONNOTATI
Cognome:	
Nome:	
Nazionalità:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Domicilio:	

(Allegato 17 - Pag. 5).

(Allegato 17 - Terza pagina della copertina).

12

(Allegato 17 - Pag. 12).